

## **DELIBERA N. 477/13/CONS**

### **ESPOSTO PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DELLA RAI NEI PERIODI NON ELETTORALI (CHE TEMPO CHE FA – CICLO 2012/2013)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7 (testo unico);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 dell’1 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTO l’esposto presentato in data 27 giugno 2013 (prot. n. 34990) dall’On. Prof. Renato Brunetta, in qualità di Presidente del Gruppo parlamentare del Popolo della libertà alla Camera dei deputati, con il quale si segnala la pretesa violazione dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, imparzialità, pluralità dei punti di vista, parità di trattamento ed equilibrio da parte della Rai in relazione al ciclo del programma “*Che tempo che fa*” andato in onda sul canale Raitre dal mese di settembre 2012 al mese di maggio 2013. Nello specifico, il segnalante rileva come l’analisi dei dati di monitoraggio relativi al periodo considerato, nel corso del quale sono state trasmesse circa 60 puntate del programma, evidenzi “*un fortissimo squilibrio a vantaggio della presenza di soggetti politici afferenti al PD e alla coalizione di centro sinistra nel suo complesso*”. Pertanto, nel denunciare la palese violazione da parte della Rai dei principi richiamati e delle regole deontologiche proprie dell’ordine professionale dei giornalisti di cui la concessionaria pubblica dovrebbe sempre garantire il rispetto, l’on. Brunetta chiede all’Autorità di intervenire al fine di garantire l’osservanza dei principi medesimi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 28 giugno 2013 (prot. n. 35236) con la quale è stato assegnato alla Rai il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie, giustificazioni o scritti difensivi, nonché della motivata richiesta di essere sentiti in merito alle doglianze contenute nell’esposto *de quo*;

VISTA la memoria trasmessa dalla Rai in data 8 luglio 2013 (prot. n. 37423) nella quale la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha esposto le proprie controdeduzioni in ordine alle doglianze dell’esponente;

VISTA la nota in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39056) con la quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio e di audizione formulata dalla Rai nella memoria difensiva;

EFFETTUATO l'accesso agli atti del fascicolo istruttorio da parte dei rappresentanti della parte in data 18 luglio 2013;

CONSIDERATO che la società Rai-Radiotelevisione italiana, nella propria memoria difensiva e in sede di audizione, svoltasi in data 22 luglio 2013, ha rappresentato quanto segue:

- in via preliminare, l'Autorità, in forza delle competenze di vigilanza e controllo in materia di pluralismo ad essa attribuite dalla legge n. 249/97, svolge i monitoraggi delle trasmissioni di informazione su base trimestrale. Pertanto, con riferimento all'arco temporale oggetto dell'esposto, si osserva che l'Autorità nulla ha rilevato né per il trimestre ottobre – dicembre 2012, né per il successivo gennaio – marzo 2013, peraltro in gran parte assorbito dalla campagna elettorale per le elezioni politiche;
- nel merito, con specifico riferimento al trimestre aprile-giugno 2013, si rileva come il segnalante non evidenzia alcuna specifica violazione dei principi a tutela del pluralismo informativo, limitandosi a dare conto di un fortissimo squilibrio in favore degli esponenti del Partito democratico rilevato esclusivamente sulla scorta del conteggio delle presenze in trasmissione dei diversi soggetti politici;
- si sottolinea pertanto l'erroneità del presupposto giuridico sul quale si fonda l'esposto dell'on. Brunetta, ossia la presunta equiparazione, almeno a livello applicativo, delle trasmissioni di informazione a quelle di comunicazione politica con conseguente necessità di ripartizione dei tempi informativi (parola, notizia, antenna) in base a criteri aritmetici;
- tale presupposto oltre ad essere del tutto privo di fondamento normativo – come si evince dalla lettura degli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – è stato più volte confutato in sede giurisdizionale;
- il criterio del mero conteggio numerico delle presenze dei soggetti politici all'interno delle trasmissioni di informazione è inapplicabile ai fini della rilevazione del rispetto del pluralismo: l'informazione non può essere assimilata alla comunicazione politica, pena la compromissione dell'autonomia editoriale dell'emittente;
- il significato reale del concetto di pluralismo nell'informazione, come delineato dalla normativa di riferimento e in particolare dall'Atto di indirizzo 11 marzo 2003 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, è quello di apertura ai diversi contenuti, alle opinioni e alla libertà di espressione di tutte le opzioni politiche e sociali: si tratta pertanto di un pluralismo di argomenti e non di soggetti: tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nella sentenza della Corte n. 155 del 2002;
- chiarito che non possono muoversi contestazioni all'operato della Rai sulla base della semplice enumerazione delle presenze dei soggetti politici nei

programmi, nessuna altra doglianza di merito è avanzata dall'esponente né per quel che concerne la regolarità del confronto politico, né per la condotta dei conduttori, né sotto il profilo della rappresentazione parziale o non veritiera dei fatti e dei temi trattati e, in definitiva, della obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione offerta;

- infine, l'esposto non effettua una completa e corretta valutazione dei palinsesti e dei programmi di informazione trasmessi dalla Rai nel periodo considerato. Al fine di fornire un ulteriore parametro di valutazione, vengono trasmessi i dati dell'Osservatorio di Pavia relativi all'intero palinsesto Rai nel periodo oggetto di esame (1 settembre 2012-21 giugno 2013) dai quali si evince una sostanziale equiparazione tra tutte le forze politiche di simile peso elettorale, salve le naturali oscillazioni dovute alle esigenze informative e alle sensibilità editoriali di ogni redazione;
- per dimostrare la fondatezza di quanto sostenuto, sono indicati i tempi fruiti dal PDL e dal PD nei notiziari Rai considerati nel loro complesso e nelle rubriche di approfondimento nel periodo oggetto di contestazione;
- inoltre, il programma "Che tempo che fa" si inserisce in un più ampio contesto che è quello dei programmi di intrattenimento informativo (cd. *infotainment*) che appartengono al genere *Altro*, ciascuno dei quali si rivolge ad un target specifico "*privilegiando alcune modalità di interazione e di rappresentazione politica*". L'offerta Rai in questo genere è molto variegata: pertanto, il rispetto del pluralismo politico andrebbe valutato guardando al dato complessivo di tutto l'*infotainment*;
- sebbene i dati di monitoraggio (fonte: Osservatorio di Pavia) relativi all'intero ciclo del programma "Che tempo che fa" evidenzino una sovrarappresentazione del PD, tale dato va letto, da una parte, in relazione al contesto comunicativo all'interno del quale agisce il programma, dall'altra, congiuntamente al dato relativo a trasmissioni analoghe;
- in ogni caso, la sovra-esposizione del PD trova giustificazione sia in oggettive esigenze di notiziabilità che nella composizione delle Camere all'esito delle elezioni politiche 2013.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'On. Prof. Renato Brunetta in data 18 luglio 2013 (prot. n. 39680);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda

elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e *“nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [omissis] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”* e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che i programmi di approfondimento della concessionaria pubblica *“devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [omissis]”*. I Direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* – prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda.....il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5038 del 2006, ha rilevato in particolare che *“Occorre peraltro considerare che la giurisprudenza costituzionale più recente, formata principalmente sulla legge n. 28/00, sembra avere .....affermato che l'imposizione alle emittenti radiotelevisive della parità di accesso delle varie forze politiche ai mezzi di informazione, nei programmi di comunicazione politica, non solo durante la campagna elettorale, ma anche nei periodi non elettorali, non impedisce alle (emittenti stesse) l'affermazione dei propri orientamenti, incidendo su modalità organizzative, che non toccano la libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di osservare un comportamento neutrale ed imparziale”*;

CONSIDERATO inoltre che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter - con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 155/2002 tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 13), della legge n. 249/97 esercita il monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale;

CONSIDERATO che l'Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali, pubblica mensilmente sul proprio sito web i dati di monitoraggio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale e sociale e che i criteri di rilevazione sono resi pubblici ed illustrati nella legenda che precede le tabelle così pubblicate;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di vigilanza finalizzata alla verifica del rispetto del pluralismo politico/istituzionale si attua attraverso il monitoraggio dell'emittenza nazionale allo scopo di accertare lo “spazio” che i soggetti politici hanno nella programmazione e il tempo dedicato alla trattazione dei diversi temi oggetto di dibattito pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 7 del Testo unico;

RILEVATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Testo unico la disciplina dell'informazione radiotelevisiva comunque garantisce l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e che, a norma del successivo comma 3, l'Autorità deve rendere effettiva l'osservanza dei principi stabiliti dal Capo I nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che la delibera n. 22/06/CSP, la quale esprime l'indirizzo interpretativo dell'Autorità in materia di vigilanza sulle trasmissioni di informazione irradiate da qualsiasi emittente, anche di servizio pubblico, stabilisce che l'informazione

e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze e che, in particolare, l'equilibrio delle presenze nei programmi di approfondimento deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione;

CONSIDERATO che il Tar del Lazio, con sentenza n. 8064 del 19 ottobre 2011 ha rilevato che la conformità alla normativa vigente in materia di pluralismo informativo di un comportamento segnalato deve essere valutata dall'Autorità anche sulla base delle sue determinazioni precedenti, che devono costituire, complessivamente intese il parametro "paranormativo" di riferimento. Il Collegio, con specifico riferimento al criterio di valutazione da adottare ai fini della verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei programmi di approfondimento informativo, ha chiarito che l'Autorità avrebbe dovuto *"tenere in considerazione il precedente indirizzo deliberativo teso a considerare come suscettibili di valutazione autonoma i singoli programmi di informazione"*, indirizzo ribadito nella sentenza del Tar Lazio n. 4359 del 2 maggio 2013;

CONSIDERATO che il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 18 dicembre 2002, nel disciplinare i generi di trasmissione cui possono prendere parte nel periodo non elettorale i soggetti politici, individua, sulla scorta delle previsioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, tre generi: comunicazione politica (articoli 3-9), messaggi autogestiti e informazione, precisando che i programmi di contenuto informativo *"sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca"*;

CONSIDERATO inoltre che nel citato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che la presenza di politici nei programmi di intrattenimento, *"quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico dei servizi consista nella simbiosi con la politica"* e va quindi normalmente evitata. In ogni caso, anche laddove sia giustificata in relazione all'argomento trattato, la presenza dell'esponente politico configura una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento cui si applicano le disposizioni dettate nella raccomandazione per i programmi informativi *"al fine di salvaguardare le finalità del servizio pubblico"*;

RITENUTO pertanto che la trasmissione "Che tempo che fa" oggetto dell'esposto, sebbene sia classificata dalla Rai come appartenente al genere del cd. *infotainment*, è riconducibile al genere dei programmi di approfondimento informativo in quanto ospita esponenti politici e tratta tematiche connesse ai temi dell'attualità e della cronaca; inoltre, essendo un programma seriale identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sancito nell'art. 21 della Carta Costituzionale, il diritto – dovere di cronaca deve garantire la formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata su fatti ed iniziative di attualità di particolare interesse politico e sociale e concorrere, secondo l'autonoma linea editoriale di ciascuna emittente, al raggiungimento di tale obiettivo fornendo una completa ed obiettiva rappresentazione delle diverse istanze politico-istituzionali;

ESAMINATI i dati del monitoraggio relativi al ciclo del programma “Che tempo che fa” andato in onda nella stagione 2012-2013 sul canale Raitre nel periodo compreso tra il 30 settembre 2012 e il 26 maggio 2013 - escluso il periodo dal 24 dicembre 2012 al 25 febbraio 2013 interessato dalla campagna elettorale per le elezioni politiche e già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità - dai quali risulta che i soggetti politici hanno fruito dei seguenti tempi di parola:

- PD: 61,96% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 42,40% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- SEL: 9,29% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 6,36% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- PDL: 5,17% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 3,54% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Unione di Centro: 4,73% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 3,24% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Lega Nord: 9,34% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 6,39% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Scelta civica: 6,63% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 4,53% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Fli: 1,94% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 1,33% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);

ESAMINATI i dati relativi alle presenze degli esponenti politici in ciascuna delle puntate del programma *de quo* andate in onda nel ciclo oggetto di esame e agli argomenti trattati;

RILEVATO in particolare che dai dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl, relativi al periodo sottoposto ad analisi, risulta che sono stati presenti nel

programma soggetti politici, istituzionali ed altri esponenti riferiti al mondo dell'economia, della cultura e dei movimenti politici. In particolare, su un totale di 27 puntate in cui sono stati ospitati soggetti politici/istituzionali nel corso dell'intero ciclo – con esclusione del periodo elettorale - sono stati presenti per tredici volte esponenti dell'area di centro sinistra (PD e SEL) ; per due volte esponenti del PDL; per due volte esponenti della Lega Nord; per dieci volte rappresentanti del Governo e delle Istituzioni (in particolare, Corrado Passera, Paola Severino, Gianfranco Fini, Laura Boldrini, Mario Monti, Enrico Letta, Josefa Idem, Angelino Alfano, Francesco Profumo) e per una volta un esponente dell'Unione di Centro e uno di Scelta civica;

RILEVATO, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula l'esigenza di assicurare, fatta salva l'autonomia editoriale di ciascuna emittente e il diritto-dovere di cronaca, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento tra i diversi soggetti politici nell'ambito del ciclo di ciascun programma di approfondimento informativo al fine di garantire l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, così come previsto nell'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP;

RITENUTO che l'esame dei dati sopra rappresentati evidenzia delle rilevanti criticità in ragione degli squilibri registrati nei tempi di parola fruiti dai diversi soggetti politici e, in particolare, dai due principali partiti per rappresentanza parlamentare (PD e PDL) . Tali squilibri, anche alla luce del lungo periodo di tempo in cui si è articolato il ciclo della trasmissione in esame (settembre 2012-maggio 2013), non possono trovare giustificazione nella tipologia del programma – rivolto ad un target specifico di pubblico "*tendenzialmente progressista*" - e, dunque, nella scelta dei temi trattati in quanto, come chiarito dalla stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel citato atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo dell'11 marzo 2003, la presenza di un esponente politico nel programma di intrattenimento configura una finestra informativa cui si applica la raccomandazione rivolta ai programmi di approfondimento . Infatti, "*tutte le trasmissioni di informazione devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista*": ne consegue che la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione deve comunque conciliarsi con i principi a tutela del pluralismo in quanto valori di pari rilevanza. La concessionaria pubblica deve inoltre assicurare con particolare rigore il pluralismo delle diverse voci che concorrono a formare l'opinione pubblica sui diversi temi di attualità, anche in ragione degli obblighi di servizio pubblico su di essa gravanti in quanto concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione sollevata in via preliminare dalla concessionaria pubblica nella propria memoria in ordine alla periodicità trimestrale della verifica del rispetto del pluralismo da parte delle trasmissioni informative in quanto la citata delibera n. 243/10/CSP individua i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali e

riferisce la periodicità trimestrale ai soli notiziari. Nel caso di specie viene dunque in rilievo la delibera n. 22/06/CSP che fa invece riferimento al ciclo del programma;

RITENUTO infine alla luce delle citate sentenze del Giudice amministrativo e del costante orientamento espresso dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di tutela del pluralismo nei programmi di informazione di non poter considerare, ai fini della valutazione dell'esposto *de quo*, il solo dato relativo al tempo di parola e di notizia fruito da ciascun soggetto politico nel periodo considerato nel complesso dei programmi di informazione e nei notiziari diffusi dalla Rai;

RITENUTO che gli squilibri descritti configurino un'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo dell'Autorità in materia, nonché, più in generale, con i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze durante il ciclo delle trasmissioni, disposti dalle richiamate previsioni normative e regolamentari applicabili ai programmi di informazione nei periodi non elettorali;

RILEVATA pertanto la necessità di rivolgere un ordine alla concessionaria pubblica affinché assicuri nel ciclo del programma "Che tempo che fa", a far tempo dalla ripresa del programma dopo la pausa estiva ed entro il termine di sei mesi, il riequilibrio delle presenze in favore del soggetto politico esponente (PDL) assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici omologhi e l'equilibrio delle presenze;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della trasmissione "Che tempo che fa". Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. di assicurare nel ciclo del programma "Che tempo che fa", a far tempo dalla ripresa del programma dopo la pausa estiva ed entro il termine di sei mesi, adeguato spazio al soggetto politico esponente (PDL) al fine di ripristinare una effettiva parità di trattamento rispetto ai soggetti politici omologhi nei sensi di cui in motivazione, nel rispetto dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento ed equilibrio delle presenze, stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari sopra citate.

L'Autorità verifica l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio di ciascuna puntata del programma "In mezz'ora" nel periodo considerato.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

La presente delibera è altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani